




COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0048822/2022 del 12/12/2022
Firmatario: Oronzo Simone, ANTONIO D'ANGELA



Documento firmato digitalmente

Spett.^{le} **PROVINCIA DI LECCE**
Servizio Politiche di Tutela Ambientale
e Transizione Ecologica
pec: ambiente@cert.provincia.le.it

e p.c. **Entosal S.r.l.**
entosal@pec.entosal.it

ARPA Puglia
Direzione Scientifica
TSGE
UCG

OGGETTO: ID_VIA 665 - Proponente: Entosal srl. Procedimento ex art. 27- bis del D. Lgs. 152/2006 e smi per "Realizzazione di un impianto di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi, da ubicarsi in Galatina (LE), fraz. Santa Barbara, N.C.T. Fg. 3 mappale 2018, in Via Degli Andriani, 12/A - IPPC 5.1 e 5.5. Indizione della Conferenza di Servizi istruttoria VIA e contestuale indizione Conferenza di Servizi decisoria. **Parere ARPA Puglia**

Rif. Note Provincia di Lecce prot. n. 37374 del 30.09.2022 (prot. ARPA Puglia n. 66401/2022) e n. 44537 del 14/11/2022 (prot. ARPA Puglia n. 77559)

1

Con riferimento al procedimento in oggetto identificato, analizzata la documentazione prodotta dal proponente e pubblicata sul Portale di codesta Provincia di Lecce¹, si rappresentano, per quanto di competenza, le valutazioni inerenti gli aspetti AIA (le valutazioni inerenti la compatibilità ambientale della proposta progettuale ai fini VIA sono già state fornite con nota prot. ARPA Puglia n. 73560 del 27.10.2022). Si chiede al Proponente di rispettare nell'eventuale riscontro alla presente valutazione, il medesimo ordine alfa/numerico con cui le richieste sono di seguito formulate, nonché di indicare paragrafo e pag. dell'elaborato di riferimento in cui le rettifiche/integrazioni sono state inserite.

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

1. RIFIUTI

Premessa

Rispetto alla richiesta avanzata nella precedente valutazione tecnica (prot. ARPA n. 71523/2021) dalla scrivente Agenzia in merito alla riduzione del numero di codici EER in ingresso, il Proponente ha presentato un nuovo elenco² con n. 210 codici EER a fronte dei 770 inizialmente proposti. Nonostante tale riduzione appaia numericamente significativa, il numero di codici EER che si intende gestire risulta ancora notevolmente diversificato, aspecifico e afferente a molteplici tipologie di rifiuto la cui gestione simultanea necessita di molteplici strutture e presidi. In aggiunta, tale configurazione non consentirebbe all'impianto in questione di specializzarsi su poche tipologie di rifiuto, condizione questa favorevole a parere della

¹ https://www.provincia.le.it/paur_entosal/

² Allegato 1: Elenco Codici CER alla Relazione Tecnica (AIA All 1 Relazione tecnica), pagg. 73-81

Scrivente, per determinare una gestione ottimale delle operazioni di recupero (produzione di end of waste) e dei flussi collegati.

1.1. Depositi

- a) Il Proponente ha indicato l'ubicazione del deposito temporaneo in planimetria (pos. B12) e intende gestire tale deposito con il criterio **quantitativo**, ovvero al raggiungimento dei 30 mc di rifiuti di cui 10 mc di rifiuti pericolosi e fermo restando il limite temporale annuale. Ha indicato inoltre in planimetria³ l'ubicazione degli stoccaggi con i relativi codici EER.
- b) **Non sono state invece puntualmente indicate in planimetria le aree per lo stoccaggio dei materiali ottenuti** (end of waste), le aree riservate ai rifiuti in uscita da quelle per i rifiuti in ingresso. Si chiede pertanto di integrare la planimetria *Layout impianto con codici EER - Elaborato AIA Tav. 9* indicando in apposita legenda le specifiche di ogni elemento grafico riportato.
- c) Nonostante la specifica richiesta già avanzata nel precedente parere ARPA Puglia prot. n. 71523/2022, **il proponente non ha specificato i tempi massimi di permanenza in impianto dei rifiuti da sottoporre alle operazioni R13-R12-R3-R4-D12-D13-D15.** Si chiede di riscontrare nel merito.

1.2. Quantitativi

Il Proponente riporta al par. 2.5 della Relazione Tecnica (elaborato Ala - All. 1) lo **“stoccaggio istantaneo giornaliero”** di rifiuti pericolosi e non pericolosi in ingresso (operazioni R13 e D15). Nel merito si chiarisce che lo stoccaggio istantaneo max rappresenta il quantitativo di rifiuti presente in impianto in un dato istante, quantitativo che non coincide con il quantitativo di rifiuti in ingresso giornaliero (quantitativo trattabile). **Si rileva inoltre che non sono stati fissati i quantitativi giornalieri e annuali dei singoli codici EER.** Nel merito il Proponente afferma che non sono stati definiti detti quantitativi al fine di poter variare gli ingressi in funzione delle richieste di mercato. Nel merito, in considerazione dell'importanza di rispettare i suddetti quantitativi opportunamente definiti, si ribadisce quanto già richiesto: il proponente dovrà fissare univocamente i quantitativi massimi annuali dei rifiuti in ingresso per ogni codice EER, nonché confermare/definire i quantitativi massimi giornalieri/annuali e lo stoccaggio massimo istantaneo.

1.3. Operazioni di Gestione

In merito alla richiesta di chiarimenti sulla previsione di smaltimento D15 per i medesimi codici EER destinati simultaneamente alle operazioni R12 ed R13 il Proponente chiarisce di voler adottare tale gestione al fine di *“[...] offrire al produttore dei rifiuti la possibilità di conferire uno stesso rifiuto all'impianto a seconda delle sue esigenze e volontà [...]”*. Nel ribadire che, laddove fattibile è da perseguire il recupero dei rifiuti piuttosto che lo smaltimento, principio sancito dall'art. 179 del D. Lgs 152/2006, si chiede di prevedere solo le operazioni di recupero R13 ed R12 per i codici EER per cui è richiesta anche la gestione in D15 e di limitare notevolmente i quantitativi dei rifiuti in ingresso gestibili in D13-D14-D15 mantenendo solo i codici EER per cui non si ipotizzano le operazioni R13 e R12. In ordine inoltre ai rifiuti gestibili in regime di deposito temporaneo ex art. 183 comma 1 lett. bb), si rileva che è prevista la produzione di rifiuti i cui codici EER sono altresì ricompresi nell'elenco dei rifiuti in ingresso (operazione R13). Si precisa che solo ed esclusivamente i rifiuti prodotti

³ Elaborato AIA Tav. 9 *Layout impianto con codici EER*

dall'installazione possono essere gestiti tramite il deposito temporaneo che non dovrà in nessun caso contenere rifiuti in ingresso.

1.4. Procedura accettazione rifiuti

- a) In merito alla richiesta di integrazioni circa le procedure di pre-accettazione e accettazioni rifiuti, il Proponente ha integrato i parametri da analizzare e confermato che sia la scheda di caratterizzazione che l'analisi chimica di ogni rifiuto saranno aggiornate con cadenza annuale o ogni qual volta cambi il processo produttivo che origina il rifiuto. All'uopo si chiede al Proponente di redigere un registro in cui vengono annotate le suddette informazioni (produttore, codice EER, numero di omologa, numero scheda di caratterizzazione e analisi chimica, scadenza).
- b) Non risulta chiaro per quali codici EER sarà necessario richiedere al Produttore la scheda di caratterizzazione e/o certificato analitico. Si chiede pertanto al Proponente di inserire, nell'Allegato 1: Elenco Codici CER, l'informazione relativa alla scheda di caratterizzazione e/o il certificato analitico prevista in fase di accettazione, per ogni codice EER.
- c) In ordine alle procedure da implementare nel PMC il Proponente intende effettuare la verifica analitica dei rifiuti in ingresso solo nel " [...] caso in cui, a giudizio del Responsabile di Impianto, siano necessari ulteriori accertamenti si effettuerà il campionamento allo scarico e posizionerà la partita nelle aree dedicate (aree emergenza E) identificando la con apposita dicitura "rifiuto sottoposto a verifica ulteriore". La scrivente Agenzia non concorda con quanto proposto; si richiede invece di effettuare una verifica analitica dei rifiuti in ingresso a campione per confermare gli esiti delle analisi dei produttori e le informazioni nella scheda di omologa; dovrà essere individuato il numero dei controlli annuali previsti a campione.
- d) Per quanto concerne la *Procedura di verifica in fase di accettazione rifiuti*, si rimanda al p.to 15 del contributo specialistico dell'UOS S.A.S. (Servizio Acqua e Suolo) della Direzione Scientifica di ARPA Puglia che si allega alla presente (prot. ARPA n. 73304 del 26.10.2022).
- e) si ribadisce la necessità di adottare una procedura tale da escludere la presenza dei POP nei rifiuti in ingresso, ai sensi del Regolamento 2019/1021/UE (analisi chimiche o schede tecniche, eventualmente integrando la "scheda di omologa") e alla verifica degli IPA in tutti i rifiuti che presentano idrocarburi di origine "non nota" ai fini della verifica della caratteristica di pericolo HP7.

1.5. Operazioni di recupero e smaltimento rifiuti

In merito alle **operazioni di recupero/smaltimento** dei rifiuti, il Proponente riporta, nella Relazione Tecnica revisionata e relativo Allegato 1, le operazioni di trattamento che saranno effettuate sui rifiuti in ingresso. **Tale trattazione appare ancora approssimativa e incompleta** come nel seguito si rappresenta:

- a) **Operazione R13** (cfr. Diagramma di flusso pag. 58 - All.1 AIA): il Proponente ha fornito l'elenco dettagliato di tutti i codici EER e quali saranno le operazioni alle quali potranno essere soggetti; inoltre ha chiarito che i rifiuti usciranno dall'impianto con lo stesso codice EER di ingresso, mentre l'eventuale rifiuto prodotto dalle lavorazioni sarà gestito e smaltito con i codici EER 19.XX.XX.
- a) **Operazione R12** (cfr. Diagrammi di flusso pagg. 58, 65-68 - All.1 AIA): il Proponente ha fornito l'elenco dettagliato di tutti i codici CER e quali saranno le operazioni alle quali potranno essere soggetti; restano da chiarire i seguenti aspetti:

- **selezione e cernita:** il proponente dichiara che i rifiuti *“a seconda delle operazioni manterranno lo stesso codice EER o codice EER appartenente al gruppo 1912XX [...]”*; si chiede di chiarire in quali casi il codice EER resta invariato e i casi in cui sarà utilizzato il codice EER appartenente al gruppo 1912XX.
Inoltre nel diagramma di flusso a pag. 58, a valle del trattamento di selezione e cernita è previsto, oltre al conferimento ad impianto esterno autorizzato, un recupero interno R3/R4 per il rifiuto misto da selezione (1912XX); si chiede al proponente di indicare quali codici EER siano destinati al recupero interno e di dettagliare le modalità con cui verrà effettuato.
Per quanto concerne rifiuti particolari (ad es. RAEE, estintori, ecc) si rimanda alle valutazioni di cui sotto (paragrafo 1.6 Criticità).
 - **riduzione volumetrica** sui rifiuti: il proponente dichiara che i rifiuti *“a seconda delle operazioni manterranno lo stesso codice EER o codice EER appartenente al gruppo 1912XX [...]”*; si chiede di chiarire meglio i casi in cui il codice EER resta invariato e i casi in cui sarà utilizzato il codice EER appartenente al gruppo 1912XX.
Inoltre nel diagramma di flusso a pag. 58, a differenza di quanto dichiarato, a valle del trattamento di riduzione volumetrica è prevista solo la produzione di rifiuto EER 191211*. Si chiede al proponente di indicare quali codici EER potrebbero essere prodotti e quali siano destinati al trattamento R4 e di dettagliare le modalità con cui verrà effettuato.
 - **accorpamento:** nella relazione tecnica il Proponente dichiara che *“i rifiuti in uscita verranno codificati con lo stesso codice EER dei rifiuti in ingresso”* e non prevede produzione di scarto di lavorazione (EER 1912XX); nel diagramma di flusso a pag. 67, invece è previsto il medesimo scarto. Si chiede di chiarire nel merito.
Inoltre si chiede di prevedere e specificare delle misure di sicurezza da adottare nella fase di accorpamento dei vari rifiuti in occasione di possibili sversamenti, rotture, incidenti, ecc..
- b) **Attività di MISCELAZIONE (R12 e D13):** tale attività presenta numerose criticità sia dal punto di vista della sicurezza che dal punto di vista della tutela ambientale. Nel merito si rimanda al parere specialistico prot. n. 73304 del 26.10.2022 dell'UOC S.A.S. (Servizio Acqua e Suolo) della Direzione Scientifica di ARPA Puglia che si allega al presente.
- c) **Operazioni R3-R4:** (cfr. Diagramma di flusso pagg. 59-61 - All.1 AIA): il Proponente ha fornito l'elenco dettagliato di tutti i codici EER, quali saranno le operazioni alle quali potranno essere soggetti e ha prodotto dei diagrammi di flusso più dettagliati; restano da chiarire i seguenti aspetti:
- **R3 carta:** il Proponente dichiara che *“una volta che il materiale è stato “lavorato” verrà stoccato nell'apposita area Z6”*. Fermo restando quanto indicato al p.to 10 del parere specialistico prot. n. 73304 del 26.10.2022 dell'UOC S.A.S. (Servizio Acqua e Suolo) della Direzione Scientifica di ARPA Puglia, si rileva che sono assenti informazioni di dettaglio sulla conformazione di tale area e sulle modalità di stoccaggio. Inoltre nel diagramma di flusso, così come in relazione tecnica, non sono indicati i codici EER degli eventuali rifiuti prodotti dal processo di recupero di carta e cartone. Si chiede di integrare nel merito.
 - **R3 Plastica:** fermo restando quanto indicato ai p.ti 11-12-13 del parere specialistico prot. n. 73304 del 26.10.2022 dell'UOC S.A.S. (Servizio Acqua e Suolo) della Direzione Scientifica di ARPA Puglia, si segnala la mancata indicazione del destino finale dello scarto di lavorazione EER 1912XX. Si chiede di integrare nel merito. Si chiede inoltre di inserire il titolo “PLASTICA” nel diagramma di flusso a pag. 59.,
 - **R4 metalli ferrosi e non ferrosi:** il Proponente dichiara che a valle dei trattamenti che subiranno i materiali ferrosi e non ferrosi, l'EoW prodotto sarà stoccato nell'area Z6. Fermo restando quanto indicato ai p.ti 4-5-6 del parere specialistico prot. n. 73304 del 26.10.2022

dell'UOC S.A.S. (Servizio Acqua e Suolo) della Direzione Scientifica di ARPA Puglia, analogamente al recupero R3 della plastica, si richiedono informazioni di dettaglio sull'area Z6, sulle modalità di stoccaggio nonché sul destino finale dello scarto di lavorazione codice EER 1912XX.

Si rammenta come l'area Z6 (destinata allo stoccaggio di EoW simultaneo di carta, plastica e metalli ferrosi e non ferrosi), dovrà essere dimensionata e progettata in modo tale da poter contenere tutti i lotti dell'EoW prodotti che non potranno essere depositati in altre aree non previste. Dovranno essere inoltre ben distinti i lotti già campionati e classificati (pronti quindi all'invio ai destinatari), da quelli non ancora classificati e/o in produzione.

- d) **R3/R4 preparazione per il riutilizzo di rifiuti da imballaggio:** il Proponente dichiara che *"Nel caso di rifiuti pericolosi, per gli imballaggi prodotti dall'operazione D14, si provvederà ad attribuire il codice EER 150110* con le medesime caratteristiche di pericolosità HP del rifiuto originario."*⁴ Nel PMC (pagg. 56-59) invece sono descritte le modalità di *bonifica degli imballaggi in ferro pericolosi da avviare a recupero di materia.* Si rileva pertanto un'incoerenza nelle due modalità di gestione indicate: da una parte è previsto lo smaltimento degli imballaggi contenenti sostanze pericolose, dall'altra è prevista la bonifica e, nel caso, il riutilizzo degli stessi imballaggi. Fermo restando quanto indicato al p.to 14 del parere specialistico prot. n. 73304 del 26.10.2022 dell'UOC S.A.S. (Servizio Acqua e Suolo) della Direzione Scientifica di ARPA Puglia, si chiede al Proponente di chiarire nel merito e di dettagliare le attività di lavaggio e bonifica degli imballaggi (sistemi di lavaggio, materiali da utilizzarsi per la bonifica, gestione dei rifiuti prodotti dalle attività di lavaggio ecc.).
- e) **Attività di recupero END OF WASTE:** La trattazione di tali attività nella documentazione tecnica presentata evidenzia ancora carenze e criticità. Nel merito si rimanda al parere specialistico prot. n. 73304 del 26.10.2022 dell'UOC S.A.S. (Servizio Acqua e Suolo) della Direzione Scientifica di ARPA Puglia che si allega al presente.
- f) **Operazioni D13-D14-D15:** per le operazioni di raggruppamento (D13), ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) non è specificato se il rifiuto in uscita conserverà il medesimo codice EER di ingresso o meno. Si chiede di chiarire nel merito.

1.6. Si riportano di seguito alcune CRITICITÀ connesse alla gestione di particolari tipologie di rifiuti previste dal proponente.

- a) Il Proponente ha suddiviso i **RAEE** da trattare nei n. 5 raggruppamenti previsti dal D.lgs n. 49 del 14 marzo 2014 e s.m.i.: R1 – Apparecchiature refrigeranti, R2 – Grandi bianchi, R3 – TV e monitor, R4 – PED CE ITC, apparecchiature illuminanti e altro, R5 – Sorgenti luminose. Precisa⁵ inoltre che *"[...] che su tali rifiuti non viene eseguita la messa in sicurezza ossia la manipolazione delle componenti pericolose; l'attività che verrà svolta consisterà esclusivamente nella separazione (R12) da un RAEE della parte costituita da materiale plastico e/o materiale ferroso dalla componente pericolosa che manterrà intatte le sue caratteristiche strutturali (es: plafoniera al neon: separazione della parte plastica e/o ferrosa mantenendo intatta la componente neon); alla componente pericolosa verrà attribuito il codice EER specifico."* Allo stato attuale l'impianto non risulta conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 49/2014, in quanto, non essendo prevista la messa in sicurezza dei RAEE, non verranno effettuate tutte quelle operazioni necessarie a rendere l'apparecchiatura ambientalmente sicura e pronta per le operazioni successive (quali lo smontaggio di parti delle apparecchiature stesse). A titolo esemplificativo la messa in sicurezza

⁴ cfr. pag. 29 All. 1 AIA Relazione Tecnica

⁵ cfr pag. 22/83 dell'Elaborato All. 1 - Relazione Tecnica

deve comprendere la rimozione di tutti i fluidi e delle sostanze, preparati e i componenti quali condensatori, pile, tubi catodici, CFC, HCFC, HFC, HC, ecc.. Non sussistono pertanto le condizioni minime per poter gestire i RAEE e poter effettuare le operazioni richieste. Fermo restando quanto detto in premessa sulla preferenzialità di impianti specializzati alla gestione di poche tipologie di rifiuti, qualora si intenda accettare in ingresso i RAEE, le uniche operazioni eventualmente possibili sono la cernita e l'accorpamento. In tale caso è necessaria l'iscrizione preventiva al registro del Centro di Coordinamento RAEE della Società proponente.

- b) In ordine alla gestione degli **ESTINTORI** (codici EER 160504* e 160505), il Proponente dichiara di poter ricevere solo gli estintori a polvere, i quali saranno svuotati al fine di recuperare la componente ferrosa. **Non è indicato il deposito dell'eventuale polvere prelevata;** non si comprende inoltre la scelta del codice EER 160304 (Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303); a parere della Scrivente invece **appare idoneo il codice EER 160509** (Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci da 160506, 160507 e 160508). Si chiede di chiarire nel merito, predisponendo, inoltre, un'apposita procedura atta a verificare la classificazione degli estintori in ingresso (con relativa scheda tecnica) e a evitare ogni miscelazione di polveri differenti, sia per pericolosità che per caratteristiche fisico-chimiche. Le polveri derivanti, quale rifiuto prodotto dall'impianto, dovranno essere classificate e caratterizzate con frequenza annuale. Per tale attività sarà necessario riferirsi alle Linee guida SNPA 105/2021 di cui alla classificazione dei rifiuti, ai sensi del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 47 del 09-08-2021.
- c) In ordine alla gestione dei rifiuti costituiti da **TUBI OLEODINAMICI**, il Proponente dichiara che⁶ *“la lavorazione viene eseguita mediante taglierina/troncatrice posta nella cabina di trattamento area B10. I raccordi in materiale ferroso dei tubi verranno inviate alla linea di trattamento ferro (codice EER 191211*) per essere lavorate per recupero di materia, mentre il tubo verrà tagliato con pezzatura di 1 m circa e verrà quindi stoccato nell'area A8 da dove verrà smaltito come rifiuto pericoloso EER 191211*”.*
In accordo con quanto riportato al p.to 4 del parere specialistico prot. n. 73304 del 26.10.2022 dell'UOC S.A.S. (Servizio Acqua e Suolo) della Direzione Scientifica di ARPA Puglia, non si concorda con l'invio del suddetto rifiuto prodotto alla linea di recupero ferro, in quanto manca una trattazione specifica che metta in relazione gli inquinanti presenti nel rifiuto e l'adeguatezza del trattamento effettuato.
- d) Per quanto riguarda la gestione di **PILE E ACCUMULATORI**, (codici EER 160601*, 160602*, 160603*, 160604, 160605, 200133*, 200134), **non sono stati forniti nel dettaglio i chiarimenti richiesti nel precedente parere in merito alle effettive operazioni da svolgere.** Il Proponente ha previsto l'attività di miscelazione per i codici EER 160601*, 160602*, 160603* e 200133*; non si comprende come si possa effettuare la miscelazione in deroga di tali rifiuti atteso che per tale tipologia si possono eseguire esclusivamente operazioni quali la cernita e l'accorpamento (così come correttamente indicato dal proponente per il codici EER 160604, 160605 e 200134). Si chiede pertanto di chiarire e rettificare.
- e) Per quanto riguarda la gestione dei **RIFIUTI CONTENENTI CLOROFLUOROCARBURI, HCFC, HFC** (codice EER 140601*) **non sono stati forniti nel dettaglio i chiarimenti richiesti nel precedente parere ARPA in merito alle modalità di stoccaggio e alla conformità dell'impianto proposto all'Allegato 1 del DM 20.09.2002.** Si chiede pertanto di riscontrare. Per quanto concerne la

⁶ pag. 23 - All. 1 AIA - Relazione Tecnica

miscelazione si rimanda a quanto indicato nel contributo specialistico dell'UOC S.A.S. (Servizio Acqua e Suolo della Direzione Scientifica di ARPA) allegato (prot. 73304 del 26.10.2022) al presente.

- f) Per quanto riguarda la gestione dei **RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO (RCA) E LA LANA DI ROCCIA** il Proponente dichiara che essi *“verranno stoccati nella cabina (Z4), posta all'esterno del capannone”*. Si chiede al Proponente di specificare i dettagli progettuali della cabina atteso che è necessario evitare ogni possibile dispersione di fibre (dovuta per es. ad un danneggiamento accidentale dell'imballaggio). Si chiede inoltre di prevedere e dettagliare la procedura di emergenza da attuare nel caso di danneggiamento accidentale e di redigere un'idonea procedura di accettazione per i rifiuti contenenti amianto atta a valutare che il produttore abbia gestito il rifiuto secondo la normativa vigente in tema di RCA (ad es. corretto incapsulamento, trasmissione del Piano di Lavoro, utilizzo degli idonei imballaggi, ecc).

I RCA dovranno essere stoccati separatamente per tipologia e per codice EER differente. Tali rifiuti in ingresso dovranno essere muniti di apposita etichettatura avente determinate misure e caratteristiche previste dal DPR 215 del 24/05/1988. Dovranno inoltre essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi. Fino alla presa in carico della ditta autorizzata al trasporto, l'area Z4 contenente i RCA dovrà essere inaccessibile al pubblico, recintata e controllata.

I rifiuti contenenti fibre vetrose, codice EER 170603*, dovranno essere stoccati separatamente da quelli contenenti amianto e dovranno essere imballati tramite big bags omologati (verifica da effettuare in fase di accettazione) fermo restando il rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.

- g) In ordine alla gestione degli **OLI ESAURITI E COMBUSTIBILI LIQUIDI** il Proponente prevede *“[...] nell'area B11 in 2 serbatoi fissi in acciaio (uno per gli oli e l'altro per le emulsioni oleose), posti fuori terra su apposito basamento realizzato in c.s. ed equipaggiati [...]”* rimandando per i dettagli a quanto previsto dalla normativa di settore ovvero dal DM 16 maggio 1996, n. 392, All. C (*Caratteristiche dei depositi per stoccaggio*). Ciò tuttavia non è data evidenza delle opere impiantistiche da prevedere in ottemperanza a quanto dettato dal DM 16 maggio 1996, n. 392, All. C (*Caratteristiche dei depositi per stoccaggio*) con particolare riferimento alla **rete fognante oleosa e ai pozzetti collegati**, alle **caratteristiche generali dei depositi** (cordoli e muretti perimetrali dell'area interessata dalla movimentazione e stoccaggio, ecc.) e alla **planimetria** dei depositi e stoccaggi che dovrà riportare evidenza degli apprestamenti impiantistici necessari. Ciò considerato, **non sussistono ancora le condizioni minime per poter gestire gli oli usati e poter effettuare le operazioni richieste.**

In merito, inoltre, alla miscelazione di oli usati si rimanda al parere specialistico dell'UOC S.A.S. (Servizio Acqua e Suolo) della Direzione Scientifica di ARPA allegato (prot. 73304 del 26.10.2022) alla presente.

- h) In merito alle **ACQUE DI PROCESSO**, da utilizzare nelle attività di recupero dei rifiuti plastici e metallici, nel precedente parere ARPA prot. n. 71523 del 18.10.2021 sono stati chiesti chiarimenti in merito alla frequenza di smaltimento prevista per il rifiuto liquido generato. **Allo stato tali informazioni non sono state fornite e si richiede riscontro in merito.** Si chiede, inoltre, al Gestore, di proporre nel PMC un adeguato monitoraggio delle acque di processo (indicare parametri oggetto di controllo e relativa frequenza), al fine di procedere con la sostituzione e smaltimento del rifiuto liquido prodotto, nel momento in cui le acque non sono più idonee a garantire un lavaggio ottimale.

2. SCARICHI IDRICI

Nonostante quanto già richiesto nel precedente parere ARPA prot. n. 71523 del 18.10.2021 il proponente intende monitorare solo le acque di prima pioggia post trattamento con una frequenza **annuale**.

Le stesse acque, diversamente da quanto proposto (trattamento entro 48-72 ore), devono essere sottoposte al trattamento depurativo appropriato **entro e non oltre le 48 ore** dal termine dell'evento piovoso (Art. 10 comma 1 del R.R. 26/2013 e s.m.i.). Si ritiene necessario altresì il monitoraggio delle acque di dilavamento successive e dei reflui civili in aggiunta a quelle di prima pioggia. In luogo della frequenza di monitoraggio annuale si ritiene idonea una **frequenza semestrale** sia per le acque di prima pioggia, che per le acque di dilavamento successive e per le acque civili trattate derivanti dai servizi igienici.

Le acque di seconda pioggia, diversamente da quanto proposto, devono anch'esse subire un trattamento di depurazione così come previsto dagli art. 9 c. 3 e art. 10 comma 4 del R.R. 26/2013 e s.m.i.. Dovranno essere previsti dei pozzetti fiscali di prelievo per la verifica del rispetto dei valori limite per le acque di prima pioggia, per quelle di dilavamento successive e per le acque reflue trattate derivanti dai servizi igienici.

I valori limite da rispettare sono quelli previsti dalla Tabella 4 alla Parte III, Allegato 5 del D. lgs 152/2006. **Si rileva che nella tabella del PMC di pag. 44/110 non sono riportati né i valori limite della Tab. 4, All. 5 alla Parte Terza, né i parametri per cui sussiste il divieto di scarico di cui al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006.** Si chiede di rettificare.

Inoltre, **non si condivide lo scarico delle acque meteoriche trattate in vasca assorbente e in pozzetti anidri** atteso che, a parere della Scrivente, i pozzi anidri possano costituire vie preferenziali di infiltrazione nel corpo idrico sotterraneo e quindi esporre la falda idrica ad una potenziale contaminazione. Si chiede di individuare una modalità alternativa di scarico (trincea disperdente, allaccio all'eventuale rete fognante, ecc.).

Infine si ribadisce la necessità di contabilizzare la portata degli scarichi idrici attraverso l'installazione di idonei misuratori volumetrici e successiva registrazione almeno mensile.

8

3. SUOLO

Il Proponente ha individuato **n. 1 punto esterno** all'impianto da monitorare ubicato nel terreno a Sud in prossimità della recinzione del sito su cui eseguire un monitoraggio per il primo anno di attività e valutare di "stralciare" tale controllo in presenza di un'incidenza trascurabile di inquinanti. Il set analitico proposto richiama i valori limite individuati dal D. Lgs. 152/06 Parte IV, Allegato 5 Tab. 1 **Colonna B** "Siti ad uso Commerciale e Industriale".

Non si condivide quanto proposto in quanto: il monitoraggio dovrà essere effettuato oltretutto nel punto esterno individuato come punto di massima ricaduta delle polveri, anche in n. 2 punti all'interno dello stabilimento, in prossimità dello scarico in trincea disperdente. La frequenza da adottare sarà annuale per i primi 3 anni di esercizio per poi valutare in base agli esiti analitici una frequenza minore. I valori limite proposti di cui alla Tab. 1, All. 5 alla Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 possono essere applicati unicamente all'interno dello stabilimento. Per il monitoraggio del terreno nel punto esterno, insistente su terreno agricolo i valori limite da rispettare dovranno essere quelli di cui al D. Lgs. 152/06 Parte IV, Allegato 5 Tab. 1 Colonna A.

4. SOTTOSUOLO E ACQUE DI FALDA

Il Proponente ha dichiarato⁷ nel PMC che *"si prevede l'installazione di numero 2 piezometri, uno a monte idrogeologico e uno a valle idrogeologico, spinti in profondità fino ad intercettare la prima falda. Per la*

⁷ pag. 47 - AIA All 4 Piano di monitoraggio e controllo

realizzazione degli stessi, in fase esecutiva, sarà dato incarico specifico a tecnico abilitato ed inviata richiesta di autorizzazione alla perforazione alla Provincia di Lecce [...]”.

I n. 2 piezometri a monte e a valle idrogeologico rispetto all'impianto dovranno essere approvati e concordati da ARPA preliminarmente all'acquisizione del titolo autorizzativo e sulla base dell'effettivo deflusso della falda idrica. A tal fine si richiede la predisposizione di un modello idrogeologico sito- specifico supportato da rilievi in campo (sondaggi geognostici) atto a individuare il corpo idrico più superficiale, la soggiacenza e la direzione del deflusso sotterraneo.

5. ARIA ED EMISSIONI IN ATMOSFERA

In merito alla matrice **ARIA ed Emissioni in Atmosfera** si rimanda al parere del C.R.A. (Centro Regionale Aria - Direzione Scientifica ARPA Puglia) allegato alla presente (prot. n. 73348 del 09.09.2022).

6. EMISSIONI IONIZZANTI

In merito alla matrice **RADIAZIONI IONIZZANTI**, nel rimandare nel merito e nei dettagli al parere della competente U.O. Agenti Fisici del DAP di Lecce allegato alla presente (prot. n. 61296 del 09.09.2022), si chiede di definire la procedura di sorveglianza radiometrica, nel presente procedimento di autorizzazione e preliminarmente all'acquisizione del titolo autorizzativo.

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO (PMC)

Si riportano nel seguito le richieste di rettifica e integrazione del PMC proposto (Elaborato AIA All. 4 rev. maggio 2022) che dovrà definire il contenuto minimo degli autocontrolli e delle verifiche di conformità all'esercizio dell'installazione alle condizioni prescritte nell'AIA.

7. Condizioni Generali

7.1. Relazione di riferimento

Si chiede di inserire nel PMC il riferimento alla necessità o meno di elaborazione e trasmissione della *relazione di riferimento*, secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale n. 104 del 2019. Nella fattispecie, per quanto riportato nell'Elaborato AIA All. n. 14 “*Verifica obbligo presentazione relazione di riferimento*” rev. maggio 2022, il proponente ha dichiarato di non essere tenuto a redigere la Relazione di Riferimento. Si chiede pertanto di inserire tale previsione nel PMC nella sezione “Condizioni Generali”.

7.2. Funzionamento dei sistemi di monitoraggio e campionamento

Si chiede di inserire la seguente previsione: In caso di malfunzionamenti e/o avarie ai sistemi di monitoraggio e controllo il Gestore dovrà dare immediata comunicazione all'AC e ad ARPA Puglia - DAP Lecce, comunicare il ripristino del corretto funzionamento degli stessi e istituire un registro in cui sia annotato quanto sopra.

7.3. Guasto, avvio e fermata

In caso di incidenti o imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il Gestore deve informare immediatamente l'AC e l'ARPA Puglia - DAP Lecce e adottare immediatamente misure atte a limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti. Nel caso in cui tali incidenti o imprevisti non permettano il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dell'installazione dovrà provvedere alla riduzione o alla cessazione dell'attività ovvero

adottare altre misure operative atte a garantire il rispetto dei limiti imposti e comunicare entro 8 ore dall'accaduto gli interventi adottati all'AC, al Comune, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria competente per territorio, ed all'ARPA Puglia (Dipartimento competente per territorio). Il Gestore deve predisporre un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente gli interventi di controllo, nonché ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006.

7.4. Arresto definitivo dell'impianto

Il Gestore deve predisporre un Piano per individuare le misure adeguate da rispettare al fine di evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività; il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale (29-sexies comma 9 quinquies).

7.5. Manutenzione dei sistemi

Le manutenzioni e i controlli di tutti i macchinari, attrezzature ed impianti (di abbattimento emissioni, di trattamento reflui, ecc.) descritti al par. 2.4 del PMC dovranno essere effettuati da personale qualificato; i relativi registri dovranno essere tenuti a disposizione presso l'installazione.

7.6. Accesso ai punti di campionamento

Il Gestore dovrà garantire un accesso permanente e sicuro, ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:

- pozzetti di campionamento degli scarichi di acque reflue;
- punti di misura delle emissioni sonore nel sito;
- punti di campionamento delle emissioni in atmosfera;
- aree di stoccaggio dei rifiuti e deposito temporaneo;
- piezometri sotterranei nel sito o all'esterno dello stesso;
- pozzi di approvvigionamento idrico;
- vasche stoccaggio effluenti o altro.

7.7. Obblighi di comunicazione e conservazione dei dati

È necessario che il Gestore:

- comunichi tramite PEC all'ARPA Puglia - DAP Lecce, indicativamente 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA;
- conservi gli esiti analitici dei campionamenti effettuati, su registro o con altre modalità, per un periodo di almeno 10 anni (in luogo dei n. 3 anni proposti) e comunque per tutta la durata dell'AIA. La registrazione deve essere a disposizione dell'Ente di controllo;
- trasmetta con cadenza annuale, entro il 30 aprile di ogni anno, i risultati di tutti gli autocontrolli eseguiti all'interno della Relazione Annuale;
- comunichi tempestivamente gli eventuali nuovi riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale per consentire un altro accreditamento.

8. Componenti Ambientali

8.1. SGA (Sistema di Gestione Ambientale)

Il Gestore intende dotare l'installazione di un Sistema di Gestione Ambientale certificato ISO 14001. Si chiede di comprendere nell'SGA un Piano della formazione del personale, relativamente agli aspetti ambientali che la mansione specifica comporta, nonché alla gestione delle sezioni impiantistiche che possono avere impatti sull'ambiente. Il Piano dovrà essere adeguatamente documentato e prevedere registrazioni relative all'attività formativa svolta.

8.2. Materie Prime

- Si chiede al Gestore di produrre apposita planimetria delle aree di stoccaggio delle materie prime e dei prodotti finiti con indicazione in legenda delle diverse materie prime stoccate. Le aree di stoccaggio delle materie prime e dei prodotti finiti, in particolare se pericolosi, devono essere coperte, impermeabilizzate tramite idonea pavimentazione industriale, cordolate e dotate di idonee pendenze, tali da far confluire eventuali colaticci verso pozzetti ciechi.
- Il gestore dovrà trasmettere annualmente all'interno della Relazione annuale i dati relativi al consumo di materie prime, combustibili e chemicals attraverso l'utilizzo delle seguenti tabelle:

Materie prime, ausiliarie, intermedi non pericolosi (sostanze/miscele)

Denominazione Codice (CAS, ...)	Fase di utilizzo	Stato fisico	Modalità di stoccaggio	Area di stoccaggio	Metodo misura	Consumo [tonn]	Modalità di registrazione dei controlli effettuati

Materie prime, ausiliarie, intermedi pericolosi (sostanze/miscele)

Denominazione Codice (CAS, ...)	Classificazione di pericolosità (CLP)	Fase di utilizzo	Stato fisico	Modalità di stoccaggio	Metodo misura	Area di stoccaggio	Max quantità istantanea [tonn]	Consumo [tonn]	Modalità di registrazione dei controlli effettuati

11

8.3. Energia

In aggiunta al monitoraggio dell'energia consumata (par. 1.3 e tabella 1.3.1 del PMC) il Gestore dovrà prevedere con frequenza quadriennale degli audit energetici con riferimento al D.Lgs.102/2014 e alla norma UNI CEI EN 16247-5:2015; in alternativa si potranno prevedere all'interno dell'SGA audit energetici interni condotti con frequenza annuale;

8.4. Combustibili

In merito alla gestione dei combustibili, oltre ai consumi e a quanto previsto nella tab. 1.4.1 del PMC, si chiede di prevedere delle verifiche sui serbatoi e sulle linee di distribuzione dei combustibili con relativa registrazione degli esiti. A tal fine si riportano le seguenti tabelle a cui è possibile fare riferimento al fine di uniformare le modalità di trasmissione dei dati.

Tipo di verifica	Frequenza	Monitoraggio/ registrazione dati
Ispezione visiva per la verifica dello stato di integrità: <ul style="list-style-type: none"> - dei serbatoi per lo stoccaggio dei combustibili allo stato di liquido; - dei serbatoi per lo stoccaggio delle materie ausiliarie allo stato di liquido; - degli organi tecnici utili alla gestione delle operazioni di riempimento e di prelievo delle materie prime dai serbatoi; - dei bacini di contenimento. 	Mensile	Annotazione su registro delle manutenzioni delle date di esecuzione delle ispezioni sugli impianti ed esito. Nel caso di esecuzioni di manutenzioni registrare la descrizione del lavoro effettuato.

8.5. Emissioni convogliate in atmosfera

Per quanto concerne tale aspetto del PMC si rimanda a quanto indicato nel contributo specialistico del C.R.A. allegato (prot. 73348 del 26.10.2022) al presente.

8.6. Emissioni in acqua

La tabella 1.7.1 - *Scarichi idrici e monitoraggio* risulta **incompleta** dei seguenti dati: coordinate dei punti di emissione, informazioni sull'accesso al punto di prelievo, sulla presenza dell'autocampionatore, sui sistemi di trattamento e sui punti di controllo. Devono altresì essere indicate le modalità e la frequenza di esecuzione di controlli e verifiche previsti sugli impianti di trattamento e la relativa registrazione. Si chiede al Gestore l'utilizzo delle seguenti tabelle:

Scarichi dell'insediamento

Sigla punto di emissione	Tipologia di scarico	Recapito	Coordinate	Misure da effettuare	Frequenza	Presenza di autocampionatore	Modalità di registrazione e trasmissione
	in corpo idrico/ in fognatura			Portata, pH, Temperatura		(SI/NO)	

Impianti di trattamento

Impianto	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione
Impianto di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento	Controlli visivi	Semestrale	

Inoltre, come già indicato al Cap. 2 (Scarichi idrici) del presente parere, si ritiene necessario prevedere ed esplicitare nel PMC il monitoraggio (con relative frequenze, set parametrico e valori limite) oltre che delle acque di prima pioggia (in uscita dal trattamento) anche per quelle di dilavamento successive e dei reflui civili trattati.

12

8.7. Emissioni sonore

In merito all'agente fisico RUMORE si rimanda a quanto già espresso nel prec. parere ARPA prot. n. 73560 del 27.10.2022.

8.8. Rifiuti:

- a. il Gestore dovrà indicare le verifiche da eseguire ai fini dell'accettabilità dei rifiuti in ingresso con l'ausilio della seguente tabella:

Attività	Modalità di controllo	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione
Verifica quantità	Pesatura		
Verifica documentale	Verifica EER, FIR, autorizzazione trasportatore, stato fisico, provenienza, presenza di certificato analitico e omologa se richiesta		
Controllo visivo	Verifica della conformità del carico al formulario		
Verifica tecnica di conformità	Verifica (visiva e/o valutazione omologa) della rispondenza alla classificazione del produttore ai requisiti specifici delle BAT o della normativa di riferimento per il trattamento		
Analisi di controllo	Predisposizione di campionamento e analisi a campione sui rifiuti in ingresso allo scopo di verificare i requisiti di accettabilità		

- b. il Gestore dovrà trasmettere all'interno della Relazione annuale, i dati relativi ai Rifiuti in ingresso con l'ausilio della seguente tabella:

Quantificazione dei Rifiuti in ingresso

EER	Descrizione	Fase di destinazione	Operazione R/D	Modalità di controllo e analisi	Quantità [tonn]	Frequenza controllo	Modalità registraz. controlli

- c. il Gestore dovrà comunicare, in sede di Report annuale, le quantità di rifiuti prodotti per ogni codice EER, l'attività di provenienza, il destino finale con le eventuali quantità recuperate e le relative finalità di recupero. Inoltre dovranno essere indicati i criteri di classificazione/caratterizzazione per l'ammissibilità presso gli impianti di destino finale attraverso l'utilizzo della seguente tabella:

Tipologia di intervento	Parametri	Frequenza	Modalità di registrazione
Caratterizzazione e classificazione ai sensi del Decreto MiTE n. 47 del 09/08/2021	I parametri da ricercarsi devono essere correlati al processo produttivo che genera il rifiuto e alle sostanze pericolose utilizzate. Il verbale di campionamento deve essere sempre allegato al certificato, insieme a tutta la documentazione tecnica utilizzata ai fini della classificazione	Annuale e ad ogni modifica del ciclo produttivo o delle sostanze utilizzate che potrebbero influire sulla pericolosità del rifiuto prodotto	
Analisi chimica per verifica conformità impianti di destino	D.Lgs. 36/03, così come modificato dal D.Lgs.121/2020, DM 5/2/98 o comunque quelli richiesti dall'imp. di smaltimento	Almeno annuale o con la frequenza richiesta dal destinatario	

13

- d. il Gestore dovrà indicare le informazioni sulle aree di stoccaggio e di deposito temporaneo, sia per i rifiuti in ingresso che per quelli prodotti, utilizzando le seguenti tabelle:

Caratteristiche delle aree di Deposito Temporaneo e di Stoccaggio D13, D15, R13 (da compilare annualmente o ad ogni variazione delle aree di stoccaggio; deve essere allegata la planimetria con l'ubicazione degli stoccaggi)

Identificativo area di stoccaggio	Coordinate/ubicazione	Codici EER presenti	stato fisico	fase di provenienza	Modalità di stoccaggio	Caratteristiche area	Modalità registrazione

Ispezioni trimestrali su aree di Stoccaggio rifiuti (R13, D13, D15) e Depositi temporanei

Identificativo Stoccaggio/Deposito temporaneo	Modalità di controllo stato Stoccaggio/Deposito temporaneo	Frequenza controllo e registrazione dati	Modalità di registrazione
Aree di stoccaggio (per rifiuti allo stato solido)	Controllo visivo su idoneità modalità stoccaggio	trimestrale	
Aree di stoccaggio rifiuti allo stato liquido in contenitori stagni con bacino di contenimento	Controllo visivo su idoneità modalità stoccaggio. Controllo visivo stato dei contenitori dei rifiuti e del bacino di contenimento	trimestrale	

Controllo trimestrale della giacenza delle aree di Stoccaggio rifiuti (R13, D13, D15) e Depositi temporanei

Area e modalità di stoccaggio	Coordinate/ubicazione	Data del controllo	Codici EER presenti	Quantità presente [m³]	Quantità presente [t]

8.9. Prodotti in uscita (End of waste)

- a. Il Gestore, con l'ausilio della seguente tabella, dovrà indicare le modalità di effettuazione e registrazione dei controlli previsti sui quantitativi di end-of-waste in uscita.

Tabella XX - End of waste

denominazione	EER rifiuto in origine	Quantità prodotta	Quantità uscita	Quantità giacenza	Utilizzatore finale	Normativa di riferimento caratteristiche tecniche	Rif. analisi di conformità a requisiti tecnici e ambientali; certificazione di qualità; classificazione e CLP e registrazione REACH (se dovuta)	Frequenza dei controlli	Modalità di registrazione e dei controlli
							Per ciascun lotto di EoW prodotto		

8.10. Monitoraggio Acque sotterranee e Suolo

- a. Per quanto riguarda la componente **Suolo**, si rimanda a quanto esposto nel Capitolo n. 3 (Suolo) del presente parere per quel che concerne punti di monitoraggio, frequenze di controllo e valori limite da rispettare. Si chiede di utilizzare la seguente tabella:

Tabella XX - Controllo Suolo

Sigla Punto di prelievo	Parametri	Metodo di misura	Frequenza misura	Modalità di registrazione
	D.Lgs.152/06 All.5 tab.1 (colonna A o B a seconda della destinazione urbanistica del punto di prelievo) Parte IV			Archiviazione certificati analitici e redazione di una relazione sullo stato di contaminazione del suolo e del sottosuolo, in base agli esiti del monitoraggio, nella quale dovranno essere indicate le misure di messa in sicurezza di eventuali situazioni di contaminazioni rilevate.

- b. Per quanto riguarda la componente **Acque sotterranee**, si rimanda al Capitolo n. 4 del presente parere. Successivamente alla corretta individuazione, le caratteristiche dei piezometri e i controlli a carico degli stessi, (parametri analitici, frequenze di monitoraggio, ecc.) dovranno essere annotati nella seguente tabella:

Controllo acque sotterranee

Sigla Piezometro	Parametri	Metodo di misura	Frequenza misura	Modalità di registrazione
	D. Lgs. 152/06 All. 5 tab. 2 <u>Parte IV</u>			Archiviazione certificati analitici e redazione di una relazione sullo stato di contaminazione del suolo e del sottosuolo, in base agli esiti del monitoraggio, nella quale dovranno essere indicate le misure di messa in sicurezza di eventuali situazioni di contaminazioni rilevate.

Descrizione piezometri

Sigla Piezometro	Coordinate	Quota del <u>boccapozzo</u> [m sul l.m.]	Lunghezza del piezometro [m]	Profondità del/dei tratti fenestrati	Livello statico [m sul l.m.]	<u>Soggiacenza statica da bocca pozzo</u> [m]
				(da m... a m...)		

APPLICAZIONE BAT DI SETTORE

In merito alla coerenza e alla verifica di applicazione delle **BAT di settore**⁸, la Scrivente Agenzia si riserva di fornire le proprie valutazioni nelle successive fasi del procedimento autorizzativo, stante le molteplici criticità rilevate. Si rappresenta sin da subito tuttavia, che da un'analisi preliminare di quanto riportato nell'elaborato Relazione Applicazione BAT - All. 2 AIA (rev. Maggio 2022), è stata rilevata la mancata o parziale applicazione di molteplici BAT.

CONCLUSIONI

Alla luce delle criticità e carenze su evidenziate nonché dei pareri specialistici al presente allegati, si conferma la **valutazione tecnica non favorevole**.

Il Dirigente
dott. geol. *Oronzo Simone*

Il Direttore DAP Lecce f.f.
dott. *Antonio D'Angela*

Il GdL
dott. *Ivan Polo*
ing. *Riccardo Iennarelli*

ALLEGATI:

- parere specialistico prot. n. 73304 del 26.10.2022 dell'UOC Acqua e Suolo della Direzione Scientifica di ARPA Puglia
- parere specialistico prot. n. 73348 del 26.10.2022 dell'UOC Centro Regionale Aria di ARPA Puglia
- parere specialistico prot. n. 61296 del 09.09.2022 dell'U.O. Agenti Fisici del Dipartimento ARPA di Lecce

⁸ Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10.08.2018 pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea n. 208/38 del 17.08.2018



POSTA INTERNA

All'att.ne DAP LECCE

P.c. DIREZIONE SCIENTIFICA

Oggetto: ID_VIA 665 - Proponente: Entosal srl. Parere specialistico sulle attività di recupero EoW e sull'operazione di miscelazione.

Con il presente documento si fornisce riscontro alla richiesta di supporto formulata dal DAP LE con prot. 67409 del 01/10/2021, con riferimento ai soli argomenti in oggetto.

1. ATTIVITÀ DI RECUPERO EOW

A seguito del riscontro del Proponente e degli approfondimenti normativi eseguiti, il quadro aggiornato delle attività classificate come EOW, è il seguente:

1. Recupero di rifiuti a matrice plastica [R3] conformi alla UNI EN 10667, individuata come attività EOW “caso per caso”, ai sensi dell’art. 184-ter comma 3 del D. LGS 152/06;
2. Recupero di rifiuti a matrice cartacea [R3] conformi a: UNI EN 643 e DM 188/2020, ai sensi dell’art. 184-ter comma 2 del D. Lgs 152/06;
3. Recupero di rifiuti metallici [R4] conformi a: Regolamento (UE) n. 333/2011 per il recupero di rottami di ferro e acciaio, ai sensi dell’art. 184-ter comma 2 del D. Lgs 152/06;
4. Recupero di rifiuti metallici [R4] conformi a: Regolamento (UE) n. 333/2011 per il recupero di rottami di alluminio e leghe di alluminio, ai sensi dell’art. 184-ter comma 2 del D. Lgs 152/06;
5. Recupero di rifiuti metallici [R4] conformi a: Regolamento (UE) n. 715/2013 per il recupero di rottami di rame e leghe di rame, ai sensi dell’art. 184-ter comma 2 del D. Lgs 152/06;
6. Riutilizzo degli imballaggi in plastica [R3], in metallo [R4] e in legno [R3], operazione individuata come attività EOW “caso per caso”, ai sensi dell’art. 184-ter comma 3 del D. LGS 152/06.

In merito al quadro delle attività così come sopra riportato si riportano le seguenti criticità:

- L’attività di riutilizzo degli imballaggi, a seguito di un approfondimento normativo, non può essere considerata EOW “caso per caso”, poiché, con la modifica al D.LGS 152/06 apportata dal D.LGS 116/2020 all’art. 183-ter comma 1, la preparazione per il riutilizzo è stata eliminata dall’elenco delle attività di recupero classificate come EoW. Pertanto, non è necessaria l’istruttoria ai sensi delle LG SNPA in merito all’EoW e non è dovuto il parere obbligatorio da parte di ARPA. L’attività di recupero di imballaggi dovrà essere pertanto indicata in tutta la documentazione tecnica come attività di “preparazione all’utilizzo” e non come EoW. La documentazione inviata dal proponente, tuttavia, è stata utile ai fini di una migliore comprensione del processo.
- Per l’attività di recupero della plastica, EOW caso per caso, come da richiesta ARPA, il proponente ha presentato documentazione tecnica ai sensi delle LG SNPA 23/20. Tuttavia, le suddette LG sono state oggetto di un aggiornamento intervenuto dopo l’emissione del parere ARPA. Si chiede pertanto di aggiornare la documentazione tecnica rispetto alle nuove LG SNPA 41/22.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari
tel. 080 5460201 fax 080 5460200
e-mail: ds@arpa.puglia.it
pec: dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Si prende atto infine che il proponente ha rinunciato alle attività di recupero di rifiuti metallici [R4] conformi ai punti 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 c) dell'All. 1 Suball. 1 del DM 5/02/98 per la produzione di **zinco, piombo e stagno** per l'industria metallurgica che ha cessato la qualifica di rifiuto.

1) **Schema a blocchi.** Nella documentazione tecnica aggiornata, sono stati presentati schemi a blocchi diversi per ogni attività di recupero. Le eventuali carenze di tali diagrammi saranno evidenziate nei paragrafi relativi alla singola attività. L'osservazione si ritiene superata.

2) **Attività di recupero EoW oggetto di regolamenti Europei.** A seguito dell'aggiornamento della documentazione tecnica è stata fatta chiarezza sui criteri di recupero, con eliminazione dei riferimenti al DM 5/2/98, e pertanto l'osservazione si ritiene superata.

3) **Contenuti del PMC.** Vista la documentazione tecnica revisionata e l'eliminazione ai riferimenti del DM 5/2/98 le osservazioni precedentemente esposte si ritengono superate, a meno delle seguenti criticità:

- Per le attività di recupero dei metalli ferrosi e non ferrosi e della plastica devono essere inseriti nel PMC tutti i codici ammessi al trattamento. L'elenco dei codici deve essere coerente con le prescrizioni riportate nei successivi paragrafi del presente parere.
- Per l'attività di recupero della plastica, nel paragrafo del PMC relativo al controllo dei rifiuti in ingresso, si chiede di aggiungere le indicazioni riportate nella relazione tecnica a pag.24 punto 1, in merito alla cernita e alla tipologia di materiale recuperabile.
- Si prende positivamente atto che in Allegato 5 – “schede mobili per manutenzioni” al PMC il Gestore riporta una serie di schede per la registrazione delle manutenzioni ordinarie con le relative frequenze, delle anomalie e delle manutenzioni straordinarie. Si chiede al gestore di aggiungere nel PMC un modello di verbale di ispezione generico per macchinari e attrezzature al fine di verificare con frequenza almeno mensile il corretto funzionamento degli stessi e l'idoneità dei presidi ambientali ove presenti. I verbali dovranno essere registrati e conservati.

4) **Recupero ferro/acciaio, alluminio e rame:** Le precedenti osservazioni in merito ai controlli sui rifiuti in ingresso ed uscita sono state recepite nel PMC aggiornato.

Tuttavia non è possibile esprimere parere positivo per l'attività di recupero di ferro/acciaio e alluminio, per i motivi seguenti:

- per quanto riguarda il recupero di ferro e acciaio è previsto, in base all'allegato 3 al PMC un numero molto elevato di rifiuti da avviare a trattamento, tra cui anche molti pericolosi. Per tutti i rifiuti pericolosi, ad esclusione degli imballaggi trattati nell'area Z5, manca una trattazione specifica, codice per codice, che metta in relazione i tipi di inquinanti contenuti nei rifiuti e l'adeguatezza del trattamento ai fine della rimozione. Nell'impianto in oggetto è previsto il semplice lavaggio con acqua dei rifiuti ferrosi, trattamento che può non essere efficace per tutti i rifiuti pericolosi e per tutti i tipi di contaminazione. Inoltre, le acque di processo saranno inviate ad un impianto di depurazione nel quale si possono eseguire solo la filtrazione e la sedimentazione (per le cui criticità si rimanda al paragrafo specifico nel parere generale), per cui le sostanze contaminanti dei rifiuti pericolosi potrebbero permanere nelle acque inviate a ricircolo e riutilizzate anche presso altre sezioni di impianto, con la potenziale conseguenza di contaminare altri rifiuti. Pertanto, non è possibile ritenere verificato il requisito “e” del punto 3 dell'allegato I e dell'allegato II al REG. 333/2011.

Si chiede quindi di eliminare tutti i rifiuti pericolosi (compresi anche i raccordi dei tubi oleodinamici) dalla lista dei rifiuti in ingresso, ad esclusione dei soli rifiuti pericolosi costituiti da imballaggi contenenti sostanze pericolose preventivamente bonificati in area Z5.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari
tel. 080 5460201 fax 080 5460200
e-mail: ds@arpa.puglia.it
pec: dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



- In base al regolamento 333/2011 vi sono alcuni rifiuti che non possono essere utilizzati per l'EoW, indipendentemente da un eventuale trattamento e dalla pericolosità: **a norma del punto 2.3.1 degli allegati I e II al regolamento, i contenitori e i fusti che contengono o hanno contenuto vernici o oli non sono ammissibili.** Pertanto, tutti i relativi codici EER devono essere eliminati, inoltre tale divieto deve essere specificato nel PMC. Nella revisione visionata è invece previsto che tali rifiuti possano essere recuperati previo trattamento. I conferitori esterni, inoltre, nell'omologa di rifiuti metallici, dovranno specificare che i rifiuti conferiti non comprendono le esclusioni suddette.
- Per quanto riguarda trucioli e scaglie, si chiede di effettuare per ogni partita in ingresso un test di gocciolamento per verificare l'assenza di oli e emulsioni. La prescrizione deve essere aggiunta nel PMC.
- Si chiede di descrivere come sarà garantita la tracciabilità per i flussi di metalli provenienti da rifiuti oggetto di operazioni R12 effettuato nello stesso impianto (ad esempio ingombranti o terre e rocce da scavo), e come avverranno le registrazioni su registro di C/S.
- Si chiede di inserire l'elenco dei codici EER in ingresso per il recupero nei relativi diagrammi di flusso nella relazione tecnica, come era già stato richiesto con il parere precedente. L'elenco dovrà tenere conto di tutte le richieste di eliminazione di codici EER riportate nel presente parere.

Per quanto riguarda l'EOW del rame ai sensi del REG. 715/13, ai fini dell'espressione del parere positivo è necessario riscontrare le seguenti osservazioni:

- Nella relazione tecnica, in corrispondenza del diagramma di flusso non sono indicati i codici EER da trattare, pertanto si chiede di integrarli.
- Dalla lettura dell'allegato 3 al PMC, si evince che è previsto un solo codice per l'attività di recupero del rame, ossia il EER 170411 cavi, diversi di quelli di cui alla voce 170410*. In merito a tale codice si prescrive che esso deve provenire solo da impianti esterni, in quanto non si ritiene che l'impianto in oggetto sia conforme alle disposizioni del D.LGS 49/2014 e quindi non si ritiene possibile l'attività di smontaggio RAEE. Inoltre non devono essere trattati rifiuti provenienti da rifiuti pericolosi trattati in stabilimento poiché non sono descritte adeguatamente le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, le modalità di rimozione degli inquinanti e l'efficacia delle tecniche di abbattimento.

Si chiede pertanto di provvedere alle revisioni necessarie.

- 5) Gestione della qualità per ferro/acciaio, alluminio e rame. La certificazione del SGA da parte di un ente esterno è stata prevista nel PMC, l'osservazione si ritiene pertanto superata.
- 6) Recupero del ferro proveniente dai RAEE. Si ribadisce che il ferro, e in generale per ogni tipo di metallo che si intende smontare dai RAEE, non potrà essere oggetto di EOW, poiché l'impianto in oggetto non è un impianto conforme alle disposizioni del D.LGS 49/2014 e non effettua alcuna messa in sicurezza né trattamenti selettivi sui RAEE. Pertanto si esprime parere negativo su tutti i codici EER in ingresso alle attività di EOW dei metalli provenienti dallo smontaggio dei RAEE e sull'ingresso di metallo in genere proveniente dalla linea di smontaggio RAEE.
- 7) Attività EoW di zinco piombo e stagno: Vista la rinuncia alle attività di recupero, l'osservazione si ritiene superata.
- 8) Requisiti del DM 5/2/98 per recupero di rifiuti di zinco piombo e stagno. Vista la rinuncia alle attività di recupero, l'osservazione si ritiene superata.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari
tel. 080 5460201 fax 080 5460200
e-mail: ds@arpa.puglia.it
[pec: dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:pec:dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)



9) **EoW di rifiuti di carta e cartone.** In base alla revisione della documentazione tecnica le precedenti osservazioni si ritengono superate.

10) **Controlli previsti per EoW di carta e cartone.** In base alla revisione della documentazione tecnica le precedenti osservazioni si ritengono superate. Tuttavia, ai fini dell'espressione del parere positivo, si prescrive quanto segue:

- Si chiede di correggere un possibile refuso nell'allegato 3 al PMC, dove tra i rifiuti destinati ad EoW della Carta e Cartone è indicato anche il codice EER 200302 (rifiuti dai mercati), non consentito in base al regolamento.
- Si chiede di indicare che il lotto semestrale non potrà comunque superare le 5.000 tonnellate. Si osserva inoltre che, visto che il lotto di materiale prodotto può essere inviato ai destinatari solo dopo il suo campionamento, sarebbe necessario un periodo di 6 mesi per la prima classificazione e quindi sarebbe necessario un deposito idoneo a contenere 6 mesi di produzione. Si chiede quindi di indicare la grandezza del lotto in base alle quantità stoccabile, aggiornando il PMC. Solo i lotti campionati e certificati potranno lasciare lo stabilimento.

11) **EoW di rifiuti di plastica.** A riscontro delle precedenti osservazioni di ARPA Puglia, il proponente ha prodotto la "RELAZIONE REQUISITI EOW IN RIFERIMENTO ALLE LINEE GUIDA SNPA 23/2020", in merito alla quale si rileva quanto segue:

- a. le suddette LG sono state oggetto di un aggiornamento intervenuto dopo l'emissione del parere ARPA. Si chiede pertanto di aggiornare la documentazione tecnica rispetto alle nuove LG SNPA 41/22.
- b. La documentazione è del tutto carente per la dimostrazione del criterio dettagliato "a" in merito all'ammissibilità dei rifiuti in ingresso. Il proponente, infatti, si è limitato a elencare i codici EER dei rifiuti richiesti senza descriverli. In particolare manca la descrizione della provenienza e delle caratteristiche fisico-chimiche. Per tutti i rifiuti pericolosi, inoltre, manca la descrizione delle caratteristiche di pericolo attese e degli inquinanti contenuti. Manca, infine, un confronto tra i rifiuti ammissibili in base alle norme UNI Plast e quelli richiesti, al fine di evidenziare quelli non previsti e per questi stabilire dei criteri aggiuntivi ai fini dell'ingresso. Si chiede pertanto di integrare la relazione con le suddette informazioni, con particolare attenzione ai rifiuti pericolosi, per i quali devono anche essere descritte le caratteristiche di pericolo attese, e ai rifiuti provenienti da altri trattamenti dei rifiuti (ad esempio quelli con i codici 19.xx.xx). Per i rifiuti non pericolosi, il cui ingresso era già stato previsto dal DM 5/2/98, si chiede di integrare le condizioni per l'ammissibilità ivi indicate.
Non si ritengono inoltre ammissibili tutti i rifiuti provenienti dalla smontaggio dei RAEE presso lo stesso impianto, poiché l'impianto in oggetto non è un impianto conforme alle disposizioni del D.LGS 49/2014 e non effettua alcuna messa in sicurezza né trattamenti selettivi sui RAEE. Pertanto si chiede di eliminare dall'elenco dei codici i suddetti rifiuti.
Non si ritengono inoltre ammissibili contenitori per fitofarmaci e per presidi medico chirurgici. Il proponente dovrà quindi spiegare come rispettare tale divieto, soprattutto per i rifiuti derivanti dal trattamento di altri rifiuti come quelli del capitolo 19.xx.xx.
- c. La documentazione è carente per il criterio dettagliato "b" in merito ai trattamenti previsti. In particolare tali trattamenti non si ritengono idonei per i rifiuti pericolosi richiesti. È infatti previsto il solo lavaggio con acqua durante la flottazione, ma non è descritto come tale trattamento possa essere efficace per tutti i rifiuti pericolosi e gli specifici inquinanti contenuti. Inoltre, le acque di processo saranno inviate ad un impianto di depurazione, in comune con altre linee di processo, nel quale si possono eseguire solo la filtrazione e la sedimentazione (per le cui criticità si rimanda al paragrafo specifico nel parere generale); in tal modo le sostanze contaminanti dei rifiuti pericolosi potrebbero permanere nelle acque inviate a ricircolo e riutilizzate anche presso altre sezioni di impianto, con la potenziale conseguenza di contaminare i materiali. **Pertanto, in assenza di modifiche al ciclo produttivo, si chiede di eliminare tutti i rifiuti pericolosi in ingresso.** Potranno invece essere ammessi gli imballaggi pericolosi che siano stati preventivamente trattati nella sezione Z5. Per quanto riguarda le acque di flottazione, si chiede di creare un sistema di ricircolo e depurazione dedicato, non in comune con le altre sezioni impiantistiche. Ai fini della qualità del prodotto finale, le caratteristiche

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari
tel. 080 5460201 fax 080 5460200
e-mail: ds@arpa.puglia.it
pec: dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



dell'acqua dovranno essere monitorate con frequenza idonea e periodicamente l'acqua dovrà essere smaltita previa classificazione e individuazione di corretto codice EER, al momento non previsto nel PMC.

- d. In merito al criterio dettagliato "e", relativo alla dichiarazione di conformità, si prende atto che il proponente intende eseguire una verifica annuale, a patto che il lotto non superi le 5.000 tonnellate. A tale proposito si ritiene non approvabile la verifica annuale, poiché, in questo caso, il lotto di materiale prodotto potrebbe essere inviato ai destinatari solo dopo il suo campionamento. Di conseguenza sarebbe necessario un anno per la prima classificazione e quindi sarebbe necessario un deposito idoneo a contenere un anno di produzione. Si chiede quindi di indicare la grandezza del lotto in base alla quantità stoccabile. Solo i lotti campionati e certificati potranno lasciare lo stabilimento. Inoltre, considerato che l'attività in oggetto è un Eow caso per caso, si prescrive di :
- a. effettuare una verifica di conformità da mensile a trimestrale, in base alle considerazioni precedenti;
 - b. oltre alla verifica prevista dalle norme UNI, si chiede di implementare, almeno con frequenza semestrale, un campionamento ed analisi chimica del materiale prodotto per verificarne la non pericolosità ai sensi del regolamento CLP.

12) Tecnologia per il recupero della plastica. Visti i chiarimenti contenuti nella documentazione aggiornata, in particolare sulla tipologia di plastica di recuperare, l'osservazione di cui al parere precedente si ritiene superata. Si evidenzia, che la fase di cernita e quella di verifica di conformità, sono fondamentali per evitare la presenza nel prodotto finale di plastiche leggere non desiderate.

13) Classificazione della plastica recuperata come EoW. A riscontro della precedente osservazione il proponente ha specificato che la norma di riferimento è la UNI 10667-16 per la produzione del R-POMIX nella forma di macinati o triturati. Pertanto l'osservazione si ritiene superata.

14) Recupero imballaggi. L'attività è inquadrabile come preparazione per il riutilizzo, ai fini dell'espressione del parere positivo si chiede di adempiere alle seguenti prescrizioni:

- a. La classificazione degli imballaggi pericolosi in ingresso alla sezione di recupero in oggetto deve essere effettuata dai produttori in base alle Linee guida SNPA di cui al sulla classificazione dei rifiuti, ai sensi del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 47 del 09-08-2021 e nota del MiTE prot. 0128108 del 17/10/2022. Per questo tipo di rifiuti non si esegue una analisi chimica, ma si deve rispettare la procedura descritta al capitolo 3.5.1 delle suddette LG. Il PMC e l'omologa dei rifiuti in ingresso devono tenere conto di tale indicazione e il diagramma di flusso del suddetto paragrafo delle LG deve essere parte integrante del PMC.
- b. La procedura sopracitata deve essere applicata anche dal gestore dell'impianto per la verifica a campione dei carichi e per il controllo del buon esito delle operazioni di bonifica effettuata sia per gli imballaggi recuperati, sia per quelli da inviare alle operazioni EoW.
- c. Le operazioni di pulizia devono essere eseguite nel rispetto dell'ambiente e in area idonea, pavimentata e dotata di sistema di raccolta delle acque dedicato.
- d. Nell'elenco dei rifiuti prodotti, manca un codice EER specifico per la produzione delle acque di lavaggio, dato che è stato inserito nel PMC solo un codice EER appartenente al capitolo 19 che si riferisce ai fanghi e non alle acque, che non si ritiene idoneo.
- e. Ogni carico di acque reflue proveniente dalle operazioni di pulizia, in quanto si ritiene che per la diversità dei trattamenti, dei reagenti, e degli inquinanti, sia un rifiuto non regolarmente prodotto, deve essere campionato e classificato e in seguito inviato a conferimento.
- f. Si chiede, in aggiunta alle normali registrazioni previste dalla legge, di implementare un registro giornaliero delle attività in cui siano annotati i quantitativi giornalieri di acqua e reagenti/prodotti chimici utilizzati per il

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari
tel. 080 5460201 fax 080 5460200
e-mail: ds@arpa.puglia.it
[pec: dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:pec:dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)



lavaggio, il numero e il tipo di imballaggi trattati, il numero di imballaggi recuperati e certificati, il numero di imballaggi destinati alle sezioni EoW.

15) Procedura Verifica in fase di Accettazione Rifiuti. Nel diagramma di flusso a pag. 56 della relazione tecnica è previsto in caso di non conformità “parziale” un respingimento “parziale” del carico, mentre nel PMC a pag. 6 è indicato il respingimento del carico anche quando solo parte del carico non è compatibile con l’omologa. Si chiede al proponente di chiarire e rendere omogenei i documenti, precisando eventualmente cosa si intenda esattamente per “non conformità parziale” e le modalità operative di gestione eventualmente dettagliando le procedure per ciascuna tipologia merceologica, riproponendo pertanto quanto già indicato al punto 16 del precedente parere prot. 71287 del 18/10/2021 e non ottemperato.

16) Omologa. Le osservazioni del precedente parere non sono state recepite, e pertanto si ripropongono integralmente. La scheda di omologa è stata revisionata solo per la parte dei pittogrammi.

17) Validità delle analisi per il conferimento. In base all’analisi della documentazione permangono le seguenti criticità:

- Nel paragrafo del PMC Tabella 1.1.2- “Analisi rifiuti in ingresso” è necessario precisare che le analisi di caratterizzazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita hanno validità massima di un anno e comunque vanno ripetute ogni qual volta varia il processo produttivo che ha generato il rifiuto.
- **Riguardo le modalità di classificazione rifiuti è necessario far riferimento alle linee guida SNPA ai sensi del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 47 del 09-08-2021 e nota del MiTE prot. 0128108 del 17/10/2022.** Pertanto, deve essere specificato che l’elenco analitico dei parametri da ricercare nei rifiuti ai fini della classificazione, deve essere considerato come uno schema generale, e caso per caso i parametri potranno essere incrementati o diminuiti previa motivazione tecnica nel giudizio di classificazione previsto dalla suddette linee guida. Allo stesso modo nel giudizio di classificazione dovrà essere giustificato l’eventuale ricorso a procedure di classificazione diverse dall’analisi, nei casi previsti.
- Nel PMC è necessario indicare che il campionamento dei rifiuti, sia in ingresso che in uscita, dovrà essere eseguito ai sensi della Norma Uni 10802 ed i verbali di campionamento dovranno essere consegnati e conservati assieme ai rapporti di prova.
- A pag. 5 del PMC è prevista la verifica merceologica del rifiuto in ingresso, si chiede di precisare esattamente in cosa consista tale controllo, ossia se è previsto il campionamento del rifiuto e l’applicazione di una delle metodiche previste dal manuale ANPA RTI CTN_RIF 1/2000 ad ogni scarico.
- Nel PMC nella Tabella 1.1.3 B in riferimento ai rifiuti prodotti, è necessario precisare come fonte del dato anche il software gestionale ed il sistema di tracciabilità adottato, ai fini del controllo delle attività di miscelazione oltre che il registro C/S normativamente richiesto.

18) Rifiuti prodotti dalle attività di recupero. Si prende atto della suddivisione tra rifiuti prodotti dalle attività di recupero dei rifiuti e rifiuti prodotti dalle attività interne, tuttavia la richiesta era focalizzata a poter distinguere rifiuti aventi lo stesso codice, ma provenienti da sezioni diverse, attraverso una diversa descrizione. Ad esempio gli scarti prodotti dalla linea di recupero ferro, pur avendo lo stesso codice di quelli derivanti dalla linea plastica, sono diversi e devono essere campionati e analizzati separatamente. Di questo deve essere tenuto traccia in tutte le registrazioni amministrative previste. **Le richieste precedentemente formulate al punto 19 del parere prot. 71287/2021 risultano solo parzialmente ottemperate e pertanto si ripropongono.**

Si segnala, inoltre, che:

- devono essere individuati nella lista quei rifiuti che non si possono ritenere regolarmente prodotti e pertanto devono essere classificati per singoli lotti, come ad esempio le acque di lavaggio degli imballaggi;

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari
tel. 080 5460201 fax 080 5460200
e-mail: ds@arpa.puglia.it
[pec: dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:pec:dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)



- è stato previsto un codice per i fanghi, ma manca un codice per le acque di lavaggio;
- per la classificazione dei rifiuti prodotti devono essere rispettate le linee guida SNPA, ai sensi del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 47 del 09-08-2021 e nota del MiTE prot. 0128108 del 17/10/2022..

19) Area di stoccaggio MPS. Nel precedente parere era stato richiesto che l'area di stoccaggio del MPS/EoW (indicata come V6, anziché Z6) fosse adeguatamente coperta, ma tale richiesta non è stata recepita e comunque non sono state descritte in maniera adeguata le modalità di stoccaggio dei materiali. La richiesta rileva ai fini della conservazione delle proprietà delle MPS. Inoltre è presente solo una indicazione generale sul totale della superficie e volumetria disponibile, per tutte le MPS. Si chiede quindi di verificare periodicamente la giacenza delle diverse frazioni, e lo stato dei contenitori.

2. ATTIVITÀ DI MISCELAZIONE. Punti dal 21-30 del precedente parere prot. 71287/2021.

- Il proponente **ha dato riscontro a quanto richiesto al punto 23** del precedente parere precisando che la miscelazione R12 in deroga riguarderà solo rifiuti aventi lo stesso codice EER con codici di pericolo HP differenti.
- Nella relazione tecnica a pagina 30 e nel PMC al paragrafo 2.7 - Attività di miscelazione in deroga, il proponente indica che non sono previste prove di miscelazione, disattendendo quanto richiesto al punto 21 del precedente parere di questa UOC, in quanto ritiene si tratti di *"rifiuti che non comportano rischi di compatibilità, non risulta necessaria la prova di fattibilità"*. Non si condivide affatto la giustificazione addotta in quanto trattasi di un'attività di miscelazione di **rifiuti pericolosi** e che, per definizione dello stesso gestore, hanno HP differenti e quindi evidentemente differenti per natura e/o processi di origine e/o caratteristiche, per cui le prove preliminari sono imprescindibili. Considerando i codici EER inseriti paragrafo 2.7 del PMC e nell'allegato 1 della relazione tecnica, quali ad esempio i rifiuti classificati con il codice 110111* "soluzioni di lavaggio contenenti sostanze pericolose" o 161003* "concentrati acquosi contenenti sostanze pericolose", questi possono essere costituiti da miscele estremamente eterogenee in funzione del processo produttivo dal quale sono generate e contenere potenzialmente sostanze incompatibili tra loro, pertanto si ritiene infondata la generica giustificazione del gestore, scevra da qualunque considerazione tecnica riguardo alla presunzione di assenza di rischi di compatibilità. Inoltre l'esecuzione di prove o misure finalizzate a garantire la compatibilità delle miscele è una condizione richiesta dalle BAT Dec UE 2018/1147, n.2 al punto "f", pertanto **si chiede di modificare il PMC secondo quanto già richiesto nel precedente parere ai punti 21, 22, 24, 28 a cui non è stato dato riscontro.**
- Per quanto riguarda le miscelazione R12 in deroga, nel PMC nella Tabella 1.1.3 B va indicato che per "frequenza di controllo all'uscita", si intende la verifica su ciascuna miscela prodotta, la quale costituisce un lotto a se stante, come indicato al PMC al paragrafo 2.7 del PMC e come richiesto nel precedente parere al punto 25 lettere a) e b). Va precisato che ciascun lotto dovrà essere caratterizzato con tutti parametri riportati nel PMC nella tabella "Tabella 1.1.4 Analisi rifiuti prodotti", in quanto **ogni miscela prodotta risulta un nuovo rifiuto, del tipo non regolarmente prodotto**, di cui il gestore rappresenta il nuovo produttore. Inoltre, si chiede di dar seguito a quanto già indicato al **punto 25 lettere c) ed e) che non sono stati adeguatamente recepiti.**
- Al paragrafo 2.7 del PMC e nell'allegato 1 della relazione tecnica sono indicati, come da destinare ad attività R12 "miscelazioni in deroga", anche rifiuti le cui modalità di "miscelazione" risultano tecnicamente non attuabili o quantomeno vanno chiarite adeguatamente. Si ribadisce innanzitutto il parere negativo al ritiro e gestione dei RAEE già formulato, i quali sono presenti anche negli elenchi delle suddette tabelle per l'R12 e pertanto da eliminare. Non si comprende inoltre come si possa provvedere alla miscelazione in deroga di rifiuti quali ad esempio EER 080317* "toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose", EER 140601* "clorofluorocarburi, HCFC, HFC", EER 160504*, "gas in contenitori a pressione" e di tutta una serie di codici riferiti a rifiuti solidi o da apparecchiature. Per molti di questi rifiuti probabilmente si potrebbe trattare di una riduzione volumetrica o accorpamento, piuttosto che di miscelazione. **Si ritiene non accettabile miscelare questo tipo di rifiuti**, anche considerando le implicazioni presso gli impianti di destino che non sarebbero in grado di distinguere all'interno di uno stesso lotto le diverse pericolosità dei rifiuti inviati.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari
tel. 080 5460201 fax 080 5460200
e-mail: ds@arpa.puglia.it
pec: dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



- In base alle suesposte considerazioni, si chiede che le tabelle e gli elenchi dei rifiuti da sottoporre a R12 miscelazione siano riviste integralmente. A tal proposito dunque si osserva come **non sia stato pertanto fornito il dovuto riscontro a quanto richiesto al punto 27 del precedente parere.**
- Nella relazione tecnica pag. 21 è indicato che per le operazioni (R12) verrà mantenuta la tracciabilità nel registro di carico e scarico, diversamente da come era stato richiesto ai **punti 29 e 30 del precedente parere, a cui non si è dato riscontro**, che prevedeva un apposito **registro delle miscelazioni** ai fini della tracciabilità, il quale può essere integrato nel software di gestione rifiuti in uso oppure essere cartaceo, e in tal caso dovrà essere inserito come format tra gli allegati del PMC.
- In riferimento alle modalità di esecuzione delle miscelazione, la relazione tecnica è carente. Non sono previsti e descritti gli accorgimenti tecnici richiesti al punto 26 del precedente. Nella relazione a pagina 23 è indicato che *“La miscelazione potrà essere eseguita, a seconda della tipologia di miscela nelle aree afferenti agli stoccaggi”*. Tale indicazione operativa va modificata in quanto l’attività di miscelazione dovrà essere eseguita esclusivamente nelle aree predisposte e con le modalità ed attrezzature adatte, secondo quanto richiesto **al punto 26 del precedente parere a cui non è stato dato riscontro** .

3. CONSIDERAZIONI FINALI

In considerazione delle carenze e delle criticità evidenziate nei precedenti paragrafi, allo stato si esprime **parere negativo**.

Tanto si trasmette per il prosieguo di competenza.
Cordiali saluti.

Il Dirigente Ambientale
(Dott.sa F. Lacarbonara)

Il Direttore U.O.C Acqua e suolo f.f.
(Dott. V. Musolino)

I funzionari tecnici
Ing. F. Busseti
Dott. A.F. D’Aprile

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica
Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari
tel. 080 5460201 fax 080 5460200
e-mail: ds@arpa.puglia.it
[pec: dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:pec:dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)



c.a. Direzione DAP LE
 Direzione Servizi Territoriali LE

p.c. Direzione Scientifica

Oggetto: ID_VIA 665 - Proponente: Entosal srl. Procedimento ex art. 27- bis del D. Lgs. 152/2006 e smi per “Realizzazione di un impianto di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi, da ubicarsi in Galatina (LE), fraz. Santa Barbara, Fg. 3 p.lla 2018, in Via Degli Andriani, 12/A - IPPC 5.1 e 5.5. *Rif. pratica CRA_AA_97/2022.*

In riferimento alla pratica in oggetto, a seguito delle integrazioni richieste nel parere ARPA Puglia del 18/10/2021, prot. 71523, il Proponente con nota del 22/06/2022, ha trasmesso gli elaborati denominati:

- AIA ALL1. Relazione tecnica – rev. 1, maggio 2022;
- AIA ALL.2 Relazione applicazione BAT - rev. 1, maggio 2022;
- AIA ALL.4 Piano di monitoraggio e controllo - rev. 1, maggio 2022;
- Studio modellistico della dispersione degli inquinanti – rev. 0, aprile 2022;
- SIA A02 Quadro di riferimento progettuale - rev. 0, maggio 2022;
- SIA All C4 Piano di monitoraggio ambientale - rev. 1, maggio 2022;
- SIA A03 Quadro di riferimento ambientale- rev. 1, maggio 2022;
- SIA All B2 Piano di monitoraggio e controllo - rev. 1, maggio 2022;

Si riportano di seguito le osservazioni per la parte di competenza dello scrivente servizio.

1

AIA ALL.4 Piano di monitoraggio e controllo - rev. 1, maggio 2022
SIA All C4 Piano di monitoraggio ambientale - rev. 1, maggio 2022

Monitoraggio emissioni convogliate

Le emissioni convogliate prodotte dall’attività sono prodotte da due camini, uno a servizio delle linee produttive (camino 1), e uno servizio della cabina di lavorazione (camino 2).

Nella tabella 1.6.2 - Inquinanti monitorati, il proponente propone il seguente quadro emissivo:

Sigla punto di emissione	Origine emissione	Altezza punto di emissione	Quota dei punti di prelievo	Portata aeriforme [Nm³/h]	Parametro	VL (mg/m³)	Metodo di misura	Sistema di abbattimento	Frequenza di monitoraggio
Ec1	Linee di lavorazione			20.000 Nm³/h	Polveri	5	UNI EN 13284-1:2017	Filtro a maniche	Annuale
Ec2	Cabina di trattamento			3000 Nm³/h	TVOC	30	UNI EN 12619:2013/E C 1:2013	Carboni attivi	Annuale

Nel documento “Studio modellistico della dispersione degli inquinanti - REVISIONE 00 - Aprile 2022”, al par. 4.10.2 il proponente dichiara che “Per il camino Ec1 partendo dai dati di campionamento su impianti simili, si sono considerati i valori di emissione alla sorgente derivanti dall’analita con soglia di percezione

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

Centro Regionale Aria

Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200
e-mail: aria@arpa.puglia.it



olfattiva più bassa e concentrazione maggiore. Per il camino in questione si è preso come riferimento “Etilacetato”, la cui concentrazione risulta pari a 7,2 mg/m³”.

Data la probabile emissione di COV da questo camino, si propone di modificare la proposta di monitoraggio del Gestore come da tabella seguente:

Sigla punto di emissione	Origine emissione	Altezza punto di emissione	Quota dei punti di prelievo	Portata aeriforme [Nm ³ /h]	Parametro	VL (mg/m ³)	Metodo di misura	Sistema di abbattimento	Frequenza di monitoraggio
Ec1	Linee di lavorazione			20.000	Polveri	5	UNI EN 13284-1:2017	Filtro a maniche	Semestrale
					TVOC	20	UNI EN 12619:2013		
Ec2	Cabina di trattamento			3000	TVOC	20	UNI EN 12619:2013	Carboni attivi	Semestrale

Nel PMC dovrà essere riportata una tabella con l’indicazione dei punti di emissione convogliata, le relative coordinate, le informazioni sull’accesso al punto di prelievo e relativa altezza ed i parametri monitorati in continuo ed in discontinuo.

Il PMC dovrà prevedere che nel report annuale il Gestore riporti sia il riepilogo dei controlli eseguiti, corredato dalle relative evidenze documentali, che la previsione di compilazione annuale del Catasto Territoriale delle Emissioni di cui alla D.G.R. n.180 del 18/02/2014.

Monitoraggio emissioni odorigene

Il Proponente, al par. “Tabella 1.6.5 – Monitoraggio emissioni odorigene” dichiara che “Considerata la risultanza della valutazione modellistica di dispersione degli inquinanti redatta da tecnico specializzato ad aprile 2022 che rileva la modesta concentrazione della componente odorigena, si propone di effettuare una campagna di campionamento di tipo annuale nei recettori individuati e laddove a seguito dei campionamenti (primo e secondo anno) non dovessero risultare sforamenti rispetto ai limiti normativi, in accordo con gli Enti si valuterà di stralciare il campionamento della concentrazione di odori.”

Pur prendendo atto della proposta indicata, si rileva che le determinazioni effettuate in aria ambiente non possono essere valutate utilizzando le metodologie applicate alle emissioni diffuse da sorgente. Inoltre la determinazione della concentrazione di odore in aria ambiente, in maniera estemporanea e programmata, può fornire informazioni poco indicative delle reali ricadute al suolo delle emissioni odorigene prodotte da una sorgente. Pertanto, l’approccio proposto non viene utile ed efficace.

Si suggerisce, invece, all’A.C. di prescrivere l’installazione di un sistema di monitoraggio in continuo delle sostanze odorigene al confine dello stabilimento (che preveda l’attivazione in automatico del campionamento olfattometrico a seguito di segnalazioni di molestia olfattiva e/o al superamento dei livelli di concentrazione rilevati da specifici sensori) qualora gli interventi impiantistici non dovessero rivelarsi sufficienti e/o dovessero emergere conclamati episodi di molestia olfattiva.

AIA ALL. 2 Relazione applicazione BAT - rev. 1, maggio 2022

La BAT 12 prevede che *“Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa tutti gli elementi riportati di seguito:*

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

Centro Regionale Aria

Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200
e-mail: aria@arpa.puglia.it



- un protocollo contenente azioni e scadenze,
- un protocollo per il monitoraggio degli odori come stabilito nella BAT 10,
- un protocollo di risposta in caso di eventi odorigeni identificati, ad esempio in presenza di rimostranze,
- un programma di prevenzione e riduzione degli odori inteso a: identificarne la o le fonti; caratterizzare i contributi delle fonti; attuare misure di prevenzione e/o riduzione.”

Il Gestore non ha prodotto il Piano di Gestione degli odori, dichiarando che “L’organizzazione esercita le attività di trattamento all’interno dell’opificio per minimizzare il rischio di emissioni diffuse accidentali”. Tale affermazione non appare tuttavia confacente a quanto richiesto dalla BAT12 che risulta, pertanto, non applicata.

Studio modellistico della dispersione degli inquinanti – rev 0, aprile 2022

La simulazione modellistica per la valutazione dell’impatto odorigeno e dell’impatto sullo stato della qualità dell’aria ambiente è stata condotta con il software MMS CALPUFF, fornito dalla Maind srl.

Scenario emissivo

Il proponente ha considerato le sorgenti puntuali rappresentate dai camini Ec1 ed Ec2. Le stime emissive relative alla specie odore e agli inquinanti convenzionali (polveri e TVOC) sono state effettuate a partire da dati di campionamento su impianti simili. Il proponente ha allegato i relativi rapporti di prova. Per Ec1 le emissioni sono state considerate costanti su tutto il periodo di simulazione, mentre per Ec2 è stato considerato uno specifico profilo di modulazione oraria (camino attivo dalle ore 7 alle ore 16 per 365 giorni/anno).

3

Componente odorigena

Come già evidenziato sopra, nel piano di monitoraggio e controllo, la componente odorigena risulta associata al solo camino Ec2 (come TVOC). Nello studio modellistico l’emissione odorigena viene attribuita sia al camino Ec1 che al camino Ec2. In particolare per il camino Ec1, a partire da misure effettuate in un impianto simile, il proponente ha utilizzato l’analita Etilacetato che presentava il valore di concentrazione maggiore (7,2 mg/m³), rapportando la rispettiva soglia bassa di percezione (0.0196 mg/m³) al valore di 1 UO/m³. Per ottenere l’emissione espressa in OU/sec, il dato di concentrazione di odore così ottenuto è stato moltiplicato per la portata del camino. Per il camino Ec2, essendo i valori campionati sull’impianto simile tutti al di sotto del limite di rilevabilità, il proponente ha utilizzato l’analita Butilacetato che presentava il valore più basso della soglia di percezione (0.003 mg/m³) e un valore di concentrazione pari al limite di rilevabilità (0,5 mg/m³). L’emissione espressa in UO/sec è stata ottenuta in analogia al calcolo effettuato per il camino Ec1.

Inquinanti convenzionali

Sempre nel piano di monitoraggio e controllo, l’emissione di polveri risulta associata al solo camino Ec1, mentre l’emissione di TVOC al solo camino Ec2.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

Centro Regionale Aria

Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200
e-mail: aria@arpa.puglia.it



Lo studio modellistico, nella definizione dello scenario emissivo, rispecchia quanto definito nel PMA. Il proponente dichiara, anche in questo caso, di aver utilizzato i dati di campionamento provenienti da un impianto simile (e ne allega i rapporti di prova). Dato che nei citati rapporti di prova ci sono campionamenti che non riportano un dato univoco di concentrazione, sia per la specie polveri che per la specie TVOC, non si comprende con quali valori di concentrazione sia stato ricavato il dato, espresso in grammi/sec, riportato nelle tabelle a pagina 70 e 71 dell’elaborato.

Per valutare l’impatto sulla qualità dell’aria nelle condizioni più cautelative, il proponente deve ripetere la simulazione considerando come scenario emissivo, sia per la specie PM10 normata dal D.lgs 155/2010, sia per il TVOC, il valore limite proposto dallo stesso nel PMC.

Meteorologia

Il modello di dispersione è stato alimentato con un input meteorologico tridimensionale elaborato su base annuale e riferito al 2021. Tale input è stato fornito dalla società Maind srl e prodotto con il codice diagnostico CALMET.

Il dominio meteorologico risulta centrato sull’impianto con una estensione orizzontale di 20kmx20km e un passo di griglia pari a 1000m.

Il Proponente, allegando il report prodotto dalla Maind, ha fornito tutte le informazioni circa le stazioni meteorologiche utilizzate per ricostruire la meteorologia sull’area di studio, indicando le stazioni SYNOP ICAO (International Civil Aviation Organization) di superficie e profilometriche (Lecce e Galatina) e le stazioni di superficie locali (Lecce e Galatina della rete ARPA) considerate.

La rosa dei venti prodotta estraendo i dati anemologici in un punto in prossimità dell’impianto, per il quale sono state indicate le coordinate, risulta coerente con quanto atteso nell’area in esame.

Nello stesso punto, il Proponente ha fornito l’analisi statistica delle frequenze del vento, suddivise per classi di velocità e direzione, dei dati di temperatura e precipitazione, e ha fornito una statistica delle variabili micrometeorologiche, quali altezza dello strato limite (“giorno tipo” su base stagionale), classi di stabilità, lunghezza di Monin-Obukhov (LMO), velocità di attrito superficiale (U*), velocità convettiva di scala.

Dispersione

Lo studio di dispersione è stato condotto con il modello CALPUFF. La configurazione generale utilizzata per la simulazione degli impatti, sia per la componente odorigena sia per gli inquinanti convenzionali, è la stessa. Il proponente ha fornito una descrizione dettagliata del modello CALPUFF e del “metodo delle calme di vento” indicando, per quest’ultimo, il valore soglia considerato (0.5m/s).

Il proponente ha inoltre dichiarato di aver attivato il *building downwash*, mediante l'esecuzione dell'utility BPIP integrata in MMS Calpuff, introducendo gli oggetti definiti come muro perimetrale, capannone lavorazioni ed uffici ed indicandone le caratteristiche geometriche.

Relativamente alla configurazione di griglia del modello, il proponente dichiara di aver utilizzato una griglia di calcolo pari a 20x20km² e passo di 1000m e una griglia di salvataggio innestata in quella di calcolo con un fattore di nesting pari a 50. Nella tabella riportata a pagina 32 e nell’immagine riportata nella pagina precedente, il dominio di calcolo risulta contenuto nel dominio meteorologico con una estensione

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

Centro Regionale Aria

Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200
e-mail: aria@arpa.puglia.it



di 19x19km² e passo di 1000m, mentre il grigliato di salvataggio, contenuto in quello di calcolo, risulta avere una estensione di 2x2km² e passo di 20m (con fattore di nesting pari a 50).

Di seguito le osservazioni specifiche per specie simulata.

Componente odorigena

La valutazione degli impatti odorigeni è stata eseguita secondo la vigente normativa sugli odori della Regione Puglia (L.R. n.32/2018 “Disciplina in materia di emissioni odorigene”).

Per la componente odorigena il proponente ha precisato di aver utilizzato un *peak to mean ratio* pari a 2.3.

Il Proponente ha individuato 4 recettori attorno all’impianto, dichiarando di averli scelti in un raggio di 5km. Il recettore più vicino, rappresentato dall’sito denominato “Abitazione” è posto a circa 50m, al limite meridionale della frazione denominata Santa Barbara, mentre quello più lontano, indicato come “Azienda Agricola”, è posto a circa 400m dai confini dell’impianto. Ai fini della valutazione di accettabilità dell’impatto olfattivo, secondo quanto indicato nella L.R. 32/2018, ad ogni recettore deve essere associata la classe di sensibilità, riportando tali punti sulla carta d’Uso del Suolo del comune di appartenenza.

Il proponente non ha ottemperato a tale indicazione, riferendosi, esclusivamente nel testo, al PUG comunale.

Si chiede di integrare l’elaborato riportando i recettori su una carta tematica di uso del suolo.

La scelta del passo della griglia di salvataggio è coerente con quanto indicato nell’Allegato tecnico della L.R. n.32 del 2018.

5

Si prende atto dello studio prodotto dal proponente. Tuttavia, qualora dovessero conclamarsi episodi di molestia olfattiva, si indica alla A.C. la necessità di prevederne la riformulazione utilizzando valori di emissione dalle sorgenti derivanti dalle misure previste dai PMC e PMA.

Inquinanti convenzionali

Relativamente alla simulazione degli inquinanti convenzionali il proponente dichiara di aver attivato il calcolo della deposizione secca e umida.

Il proponente ha mostrato le mappe di concentrazione al suolo delle specie simulate (PM10, PM1 e VOC), utilizzando quali indicatori la media annua e il 90,4° percentile della media giornaliera per il PM10, la media annua per il PM1 e COV. Per gli stessi indicatori ha mostrato anche le mappe di deposizione.

Non è stata effettuata la valutazione della conformità dell’impatto prodotto dall’impianto agli standard di qualità dell’aria prescritti dal D.lgs. 155/2010, considerando le concentrazioni di fondo relative all’area in esame.

Si chiede pertanto di ripetere la simulazione considerando, per le polveri (considerate come PM10) emesse dal camino Ec1 e per i TVOC emessi dal camino Ec2, i limiti emissivi indicati nel PMC.

Relativamente al PM10, la scrivente coglie l’occasione per rammentare che la valutazione della conformità dell’impianto agli standard di qualità dell’aria (D.lgs 155/2010) dovrà essere effettuata

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

Centro Regionale Aria

Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200
e-mail: aria@arpa.puglia.it



tenendo conto dei livelli di inquinamento di fondo già presenti nell'area di interesse, sommando, quindi, i valori di concentrazione misurati presso una centralina di monitoraggio di tipo background posta in prossimità dell'impianto (Galatina ITC). La valutazione della conformità alla normativa vigente dovrà essere condotta relativamente sia agli indicatori di breve che di lungo periodo, come di seguito illustrato.

- Per quanto riguarda il Limite di 24h per la protezione della salute umana (PM10), il proponente dovrà:
- A) Elaborare la mappa del 90.4 percentile calcolato sulla serie annuale della concentrazione media annuale modellata per il SOLO impianto;
 - B) Mostrare la mappa precedente e sul punto di massima ricaduta esterno all'impianto estrarre la serie annuale delle concentrazioni orarie modellate per il solo impianto;
 - C) a partire dalla serie precedente calcolare la serie annuale delle medie giornaliere modellate per il solo impianto;
 - D) calcolare la serie annuale delle medie giornaliere (denominata di seguito SERIE SOMMA) ottenuta dalla somma tra le medie giornaliere modellate per il solo impianto e le medie giornaliere misurate nello stesso anno dalla centralina di fondo;
 - E) rappresentare su uno stesso grafico:
 - 1) la serie annuale delle concentrazioni medie giornaliere modellate per il solo impianto,
 - 2) la serie annuale delle medie giornaliere misurate dalla centralina di fondo,
 - 3) la SERIE SOMMA,
 - 4) la retta relativa al valore limite giornaliero per il PM10;
 - F) Conteggiare numero di superamenti del valore limite giornaliero della serie SOMMA.

6

- Per quanto riguarda il Limite annuale (PM10), il proponente dovrà:
- A) Elaborare la mappa della concentrazione media annuale modellata per il SOLO impianto;
 - B) Mostrare la mappa del punto precedente e sul punto di massima ricaduta esterno all'impianto estrarre il valore della concentrazione media annuale per il solo impianto;
 - C) Calcolare la somma tra la concentrazione media annuale modellata ricavata dal punto precedente e la concentrazione media annuale misurata dalla centralina di fondo nello stesso anno;
 - D) Confrontare la suddetta somma con il valore limite annuale.

Pertanto la scrivente si riserva di esprimersi sui risultati, in attesa delle integrazioni richieste.

Il Dirigente Responsabile
Centro Regionale Aria
Dott. Domenico Gramegna

GdL:
Dott. L. Angiuli, Dott.ssa A. Morabito, Dott.ssa A. Tanzarella

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

**Direzione Scientifica
Centro Regionale Aria**
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200
e-mail: aria@arpa.puglia.it



Documento firmato digitalmente

[Cod. Att. V2_CM]

Al Funzionario Istruttore del Servizio Territoriale
Dott. Ivan Polo

e, p.c. Alla T.I.F. UOS Agenti Fisici
Al Dirigente della UOS Agenti Fisici
Al Direttore del Dipartimento

Oggetto: ID_VIA 665 - Procedimento ex art. 27 –bis del D.Lgs. n. 152/2006 e smi per la realizzazione di un impianto di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi. Proponente: ENTOSAL srl da ubicarsi in Galatina (LE), frazione Santa Barbara in via Degli Andriani 12/A fg. 3 p.la 2018 – IPPC 5.1 e 5.5 – Riscontro integrazioni AFLE relative alla componente ambientale “Radiazioni Ionizzanti”.

Rif.: Comunicazione Regione Puglia Dipartimento Ambiente, Paesaggio E Qualità Urbana Sezione Autorizzazioni Ambientali tramite Pec del 08/08/2022 acquisita da Arpa Puglia al prot. n. 0055828 del 08/08/2022.

Nell’ambito del procedimento in oggetto, avviato dal Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia e trasferito all’Autorità Provinciale Competente con la nota identificata in epigrafe, si fornisce il contributo specialistico in riscontro alle integrazioni richieste con ns. nota AFLE prot. n. 0070182 del 12/10/2021, in relazione alla possibile esposizione alle radiazioni ionizzanti dei lavoratori, della popolazione e dell’ambiente. La documentazione alla quale si è fatto riferimento è quella resa disponibile dalla Regione Puglia al link¹.

Nello specifico sono stati esaminati i seguenti elaborati:

1. AIA - All 1 Relazione tecnica Rev. maggio 2022;
2. AIA - All 4 Piano di monitoraggio e controllo, Rev. maggio 2022;

Dall’esame degli elaborati il proponente per le tipologie di rifiuti in ingresso e in uscita per gli End of Waste, costituite da metalli (ferrosi e non, pericolosi e non), dichiara che effettuerà il controllo radiometrico da parte di operatori qualificati con idoneo strumento, secondo la procedura redatta dall’Esperto di Radioprotezione incaricato all’avvio dell’attività impiantistica. Verranno altresì definite dallo stesso Esperto le modalità di azione ed intervento nel caso in cui si rilevassero delle anomalie o dei superamenti dei limiti definiti. Le misure saranno registrate e archiviate a cura del personale dell’impianto su appositi moduli. Pertanto, preso atto di quanto dichiarato dal proponente, si conferma quanto già espresso nel suddetto parere AFLE, circa gli obblighi a carico del gestore da effettuarsi prima della messa in esercizio dell’impianto.

Nel merito del documento n°2 relativo al Piano di Monitoraggio e Controllo, nei report degli autocontrolli annuali, il gestore dovrà compilare un riepilogo dei controlli radiometrici eseguiti, con particolare evidenza

¹ <http://ecologia.regione.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA> ID_VIA 665

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce
Servizio Territoriale - UOS Agenti Fisici
Via Miglietta, 2 – 73100 Lecce
Tel. 08321810011
e-mail: saf.daple@arpa.puglia.it
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



per quelli che hanno rilevato criticità, contenete le informazioni indicate nell’art. 7 Allegato A dell’art. 40 del Testo del D. L. 1° marzo 2022 n. 17, coordinato con la legge di conversione 27 aprile 2022 n. 34, che ha modificato l’articolo 72 del D. Lgs. n. 101 del 31 luglio 2020.
Si rimette per quanto di competenza.

Lecce, 09/09/2022

Il Funzionario Incaricato

Dr. Antonio Renna

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce
Servizio Territoriale - UOS Agenti Fisici
Via Miglietta, 2 –73100 Lecce
Tel. 08321810011
e-mail: saf.daple@arpa.puglia.it
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it